

LIX COMT 2/2022



**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**SEZIONE CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| - dott. Giacomo Lucente            | Giudice          |
| - dott. Carmine Capozzi            | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1.- Stefano Puccinelli (C.F. PCCSFN80P09G628J) ha depositato dopo l'entrata in vigore del CCII istanza di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.3/2012. Tale istanza va riqualficata come istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, disciplinata dagli artt.268 e ss del predetto codice.

2.- Ciò premesso, il tribunale, ritenuta la propria competenza, osserva:

- (i) lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, relativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca;
- (ii) sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
- (iii) la quota del reddito da lavoro dipendente, esclusa dalla liquidazione, è determinata in euro 1.600,00 mensili, tenuto conto delle circostanze indicate in ricorso e nella relazione dell'OCC (tra cui il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli alla moglie separata), ma ridotto l'importo rispetto alla richiesta formulata in quante eccessive le spese mensili indicate per l'abbigliamento personale (euro 150,00) e per le ulteriori attività (150,00);

**P.Q.M.**

Visto l'art.270 CCII,

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Stefano Puccinelli (C.F. PCCSFN80P09G628J), residente a Camaiore (LU), Via Papa Leone XIII n.140;
- nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Alessio Carraro;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- determina in euro 1.600,00 mensili la quota del reddito da lavoro dipendente esclusa dalla liquidazione, disponendo che la somma eccedente sia versata direttamente alla procedura;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Così deciso in Lucca il 28/07/2022.

Il giudice estensore  
Carmine Capozzi

Il presidente  
Giulio Lino Maria Giuntoli

